

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 17/2014

del 9 maggio 2014

- 1) Disposizioni per la vigilanza sulle banche: Banca d'Italia ha pubblicato il 1° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.
- 2) Front-loading: pubblicata la posizione dell'ESMA.
- 3) Banca d'Italia: istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti.
- 4) Covip: contributo dovuto da parte delle forme pensionistiche complementari.

1) **DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA SULLE BANCHE: BANCA D'ITALIA HA PUBBLICATO IL 1° AGGIORNAMENTO ALLA CIRCOLARE N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013**

In data 6 maggio 2014 Banca d'Italia ha pubblicato il 1° aggiornamento alle Disposizioni di vigilanza per le banche contenute nella Circolare 285 del 17 dicembre 2013, con cui è stato inserito alla Parte Prima, il nuovo Titolo IV "Governano societario, controlli interni, gestione dei rischi", che ha recepito le innovazioni apportate dalla direttiva CRD IV, tenendo conto delle indicazioni date dall'Autorità Bancaria Europea e da altri organismi internazionali.

L'obiettivo del nuovo quadro regolamentare è di rafforzare gli assetti di governance delle banche italiane.

Le principali novità riguardano:

- l'esigenza che il consiglio si concentri sulle questioni di rilievo strategico e che abbia una composizione diversificata al fine di ampliare le prospettive di analisi e proposta;
- la presenza di almeno un quarto di amministratori indipendenti;
- il processo di nomina dei componenti, affinché sia trasparente e basato su un'analisi ex ante e una verifica ex post dei profili richiesti per l'efficace svolgimento dei compiti;
- limiti quantitativi alla numerosità dei consiglieri, per evitare composizioni pletoriche che possono ostacolare la funzionalità del consiglio e accrescere i costi per le banche;
- la figura del presidente, con il fine di valorizzarne i compiti e il ruolo super partes, anche attraverso il divieto di essere componente del comitato esecutivo;
- l'istituzione di comitati composti da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, destinati a meglio supportare il consiglio in materie delicate e complesse (rischi; remunerazioni; nomine).

Le nuove disposizioni integrano inoltre gli obblighi di informazione al pubblico, al fine di consentire al mercato un'attenta valutazione delle scelte di governance operate dalle banche, e prevedono un congruo regime transitorio nell'adeguamento da parte del sistema bancario.

2) **FRONT-LOADING: PUBBLICATA LA POSIZIONE DELL'ESMA**

In data 8 maggio 2014 l'ESMA ha pubblicato una comunicazione inviata al Commissario Europeo Bernier nella quale è esposta la posizione dell'Autorità in riferimento alla tematica del c.d. "front-

loading”, introdotto dal Regolamento n. 648/2012 (cd. EMIR), riguardante l’esatta estensione e decorrenza dell’obbligo esistente in capo agli operatori in derivati di assoggettare a compensazione presso una CCP le operazioni in derivati.

La questione principale collegata al front-loading consiste nell’accertare se tutte le operazioni in derivati dovranno essere fatte oggetto di clearing a decorrere dalla data in cui una determinata CCP ha presentato espressa richiesta di poter iniziare la fase di clearing di alcune categorie di derivati.

L’ESMA individua due distinti periodi che vengono in rilievo ai fini dell’ampiezza temporale del front-loading: il primo andrebbe dal momento in cui una CCP chiede l’autorizzazione per poter iniziare l’attività di clearing sino alla data in cui l’ESMA predisporrà le bozze di Regulatory Technical Standards, che dovranno disciplinare nel dettaglio l’operazione di clearing; la seconda fase inizierebbe al termine della prima e si concluderebbe nel momento di entrata in vigore dell’obbligo di clearing sulla base di quanto previsto dai Regulatory Technical Standards.

L’ESMA ritiene preferibile evitare che gli obblighi di front-loading retroagissero comprendendo la prima fase al fine di evitare di introdurre nuovi rischi ed incertezze nel mercato in considerazione dell’incompletezza delle informazioni a disposizione degli operatori nella prima fase.

La lettera è stata inviata anche al Parlamento ed al Consiglio Europeo.

3) BANCA D’ITALIA: ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI

Sulla Gazzetta Ufficiale, Suppl. Straordinario n. 6, alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2014 è stato pubblicato il Provvedimento 21 gennaio 2014 della Banca d’Italia recante «Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM».

Le istruzioni in parola sostituiscono integralmente le istruzioni allegate al Regolamento del 14 febbraio 2006 «Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)» e successive modifiche.

Tali istruzioni si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2013, ad eccezione delle modifiche contenute nell'Allegato A «Schemi di bilancio e di nota integrativa degli intermediari finanziari» - Nota integrativa - Parte D «Altre informazioni» - Sezione D «Garanzie rilasciate e impegni», che si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2014. È consentita, tuttavia un'applicazione anticipata di queste ultime modifiche ai bilanci relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2013.

4) COVIP: CONTRIBUTO DOVUTO DA PARTE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Ordinaria, n. 103 del 6 maggio 2014 è stata pubblicata la Delibera 16 aprile 2014 della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione recante «Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Nella delibera citata è tra l'altro previsto che entro il 31 maggio 2014 ciascun forma pensionistica complementare provvede a versare il contributo dovuto.